

**Trib. Varese, Sezione Prima civile, sentenza 16 dicembre 2011 (giudice dott. Giuseppe Buffone)**

**FATTO E DIRITTO**

La parte ricorrente ha agito, seguendo la procedura prevista dall'art. 3 legge 10 maggio 1976 n. 346 (v. art. 1159-bis c.c.) per la declaratoria di usucapione dell'unità immobiliare censita catastalmente nel Comune di Saltrio, partita ....., foglio n. ..., particella n. ...., reddito dominicale lire 3.300 (euro 1,70). La parte opponente, costituendosi, ha eccepito il giudicato già formatosi sulla stessa domanda per lo stesso bene immobile.

Con sentenza di questo Ufficio (sezione II, giudice dr. Santangelo), n. 1172 del 30 giugno 2003, depositata in Cancelleria in data 15 dicembre 2003 (v. documento parte convenuta, n. 9), il Tribunale di Varese ha respinto, dichiarandola infondata nel merito, in primis per difetto del requisito dell'*animus possidenti* in capo all'attore, la domanda di usucapione proposta da TG (con l'Avv. SB), perché fosse dichiarata la fattispecie acquisitiva relativamente all'immobile catastalmente censito nel Comune di Saltrio, partita ....., foglio n. ..., particella n. ..., reddito dominicale lire 3.300 (euro 1,70). La decisione è stata gravata di appello dinanzi alla Corte di appello di Milano: il giudice del secondo grado, con sentenza n. 609/2005 ha respinto l'appello condividendo il difetto del requisito dell'*animus possidenti* in capo all'attore, ai fini dell'usucapione (v. documento parte convenuta, n. 10). La sentenza è stata depositata in data 10 marzo 2005 ed è passata in giudicato<sup>1</sup>. Entrambi i gradi del giudizio hanno compensato le spese di lite.

Orbene, è agevole accertare che sia i giudizi definiti nel 2003 e nel 2005, sia l'odierna lite, hanno ad oggetto lo stesso presunto possessore attore (il TG), che vuole usucapire per lo stesso identico bene:

GIUDIZI 2003/2005	GIUDIZIO PENDENTE DINANZI A QUESTO GIUDICE
Immobile censito nel Comune di Saltrio, partita ..., foglio n. ..., particella n. ...., reddito dominicale lire 3.300 (euro 1,70).	Immobile censito nel Comune di Saltrio, partita ..., foglio n. ..., particella n. ..., reddito dominicale lire 3.300 (euro 1,70).

Con ulteriore sentenza del Tribunale di Varese, sezione Prima civile, n. 618 del 5 maggio 2011 (v. documento parte convenuta, n. 11), questo Ufficio giudiziario ha condannato il TG al rilascio – in favore della Immobiliare Insubrica s.r.l. (odierna opponente) – dell'immobile censito

<sup>1</sup> Come pure rileva la sentenza Tribunale di Varese, sezione Prima civile, n. 618 del 5 maggio 2011 (v. documento parte convenuta, n. 11), alla pag. 1.

nel Comune di Saltrio, partita ..., foglio n. ..., particella n. ..., reddito dominicale lire 3.300 (euro 1,70), proprio in ragione del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 609/2005.

Orbene, è del tutto evidente che, alla luce dei rilievi sin qui esposti, l'attore ha riproposto la stessa domanda, verso lo stesso convenuto, seguendo, però, un modulo procedimentale diverso (1159-bis c.c.), così, peraltro, manifestando totale indifferenza verso la serietà dell'accertamento giudiziale passato in giudicato.

Una volta passata in giudicato in senso formale (non più soggetta a mezzi di impugnazione), la decisione del giudice civile acquista l'autorità di cosa giudicata in senso sostanziale (art. 2909 c.c.), così determinandosi la certezza del rapporto giuridico dedotto in causa, nei limiti oggettivi e soggettivi che lo identificano. Quanto agli effetti pratico-applicativi, il giudicato, costituendo la "regula iuris" del caso concreto e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, determina, in applicazione dell'art. 2909 c.c., la vincolatività, la incontestabilità e la immutabilità, sia nel mondo sostanziale sia in ogni futuro processo, del contenuto della sentenza di merito emessa dall'organo giurisdizionale nei limiti oggettivi relativi al titolo dell'azione ed al bene della vita che ne forma oggetto. Nell'ambito dei citati limiti, quindi, il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, ovvero tutte quelle questioni di fatto e di diritto esplicitamente ed implicitamente investite dalla decisione, restando salva soltanto l'eventuale sopravvenienza di fatti e situazioni nuovi (v. Trib. Milano, Sez. III, 10 aprile 2010; v. Cass. civ., 19 agosto 2009, n. 18381).

Attesa la presenza della cosa giudicata *inter partes*, relativamente al bene oggetto di lite, la domanda non poteva essere proposta ed essa va, dunque, dichiarata inammissibile (v. Cass. civ., Sez. III, 7 marzo 2003, n. 3412).

Le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice-ricorrente risultata soccombente. Quanto all'ammontare della liquidazione, va ricordato quanto affermato dalle Sezioni Unite dell'11 settembre 2007 n. 19014: le spese di lite vanno liquidate giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo. Il principio di adeguatezza e proporzionalità impone, peraltro, una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l'entità degli onorari per l'attività professionale svolta. Il *decisum* prevale quindi, di regola, sul *disputatum* (Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, n. 19014) salvo il caso in cui vi sia rigetto integrale della domanda attorea ove consegue che il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore (Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 2006, n. 5381). Trattasi di principi confermati di recente dalla giurisprudenza di Cassazione (v. Cass. Civ., Sez. II, sent. 5 gennaio 2011, n. 226: *anche in considerazione dei principi di effettività e proporzionalità cui sono, nel*

loro complesso, improntate le regole delle Tariffe Forensi, in tema di determinazione degli onorari dovuti dal cliente al proprio difensore, ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile assume decisiva rilevanza il criterio dell'effettivo valore della controversia, desumibile dal *decisum*". Tenendo conto del giudizio, atteso il valore della causa e, per tali indici, applicati i barèmes tariffari, le spese del giudizio vanno liquidate come da dispositivo. Vanno aggiunte le spese forfetarie, giusta l'art. 14 DM 8.4.2004 n. 127, nonché il rimborso dell'Iva e del Cpa giusta l'art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 576.

Alla luce dei rilievi sin qui illustrati, la parte attrice va condannata, d'ufficio, ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c. Dagli atti è emerso, in modo incontestabile, che l'attore aveva già proposto la medesima azione, contro il convenuto, esponendolo all'onere e alle spese di due gradi del giudizio (in cui le spese sono state compensate): un litigio instaurato con citazione del 28 giugno 2011 e conclusosi solo in data 10 marzo 2005. Ma non è tutto: come testimonia la sentenza del 5 maggio 2011, l'attore, comunque, nonostante le sentenze di sfavore, non ha rilasciato il fondo al convenuto e, dunque, lo ha trattenuto sine titolo sino almeno al mese di maggio di quest'anno. L'introduzione dell'ennesima domanda giudiziale, con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, è, dunque, consapevolmente di arbitraria reazione alle decisioni della Giustizia e di spregio e indifferenza per l'interesse pubblico ad un processo sano, che tale non è dove anche il giudicato venga messo in discussione dal suo destinatario. La lite appare, poi, colposamente introdotta: l'attore era perfettamente a conoscenza delle decisioni che lo riguardavano.

Sussiste, dunque, abuso dello strumento processuale da sanzionare in modo severo, investendo la condotta dell'attore ben dieci anni di defatigante contenzioso cui esposta la parte convenuta.

L'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege 89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato (v. Trib. Varese, sez. Luino, ord. 23 gennaio 2010 in *Foro Italiano*, 2010, 7-8, I, 2229). In tale contesto, si comprende perché il Legislatore del 2009 (legge n. 69) abbia introdotto un danno tipicamente punitivo nell'art. 96 comma III c.p.c. al fine di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (v. Trib. di Piacenza, sez. civ., sentenza 22 novembre 2010, est. Morlini in *Guida al dir.*, 2011, 3). Infatti, la norma introdotta dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69 nel terzo comma dell'art. 96 c.p.c. non ha natura meramente risarcitoria ma "sanzionatoria" (Tribunale di Piacenza, sez. civile, sentenza 7 dicembre 2010, est. Coderoni) come la prevalente giurisprudenza di merito ha ritenuto (v. anche Trib. Verona, ord. 1 ottobre 2010; Trib. Verona, ord. 1 luglio 2010; Trib. Verona, sez. III civ., sentenza 20 settembre 2010) là dove ha statuito che essa introduce

nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo (Tribunale di Roma, sez. XI civile, sentenza 11 gennaio 2010 in *Giur. Merico*, 2010, 9) e preservare la funzionalità del sistema Giustizia (in questi termini, Trib. Prato 6 novembre 2009, Trib. Milano 29 agosto 2009), traducendosi, dunque, in "una sanzione d'ufficio" (Tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia, sentenza 9 dicembre 2010). Nella medesima direttrice ermeneutica si colloca la giurisprudenza di questo Tribunale (v. Trib. Varese, sez. I civ., sentenza 30 ottobre 2009 in *Giur. di Merito*, 2010, 2, 431 e in *Resp. civ.*, 2010, 387 ss.; Trib. Varese, sez. dist. Luino, ordinanza 23 gennaio 2010 *cit.*).

La giurisprudenza sin qui richiamata merita di essere riproposta e condivisa. Come hanno rilevato in tempi recenti le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza del 16 luglio 2008 n. 19499<sup>2</sup>), nell'attuale realtà storico-sociale, le istituzioni del Paese annoverano "le inefficienze e le lunghezze del sistema giudiziario civile tra le cause del rallentamento dello sviluppo economico dell'Italia"; in particolare, il Supremo Giudice afferma che "*tutte le istituzioni del Paese da tempo annoverino la inappagante funzionalità della giustizia civile (la quale dipende soprattutto dai lunghi tempi di definizione, a sua volta correlati alla variabile niente affatto indipendente del numero delle cause promosse) fra le ragioni di uno sviluppo economico inferiore a quello possibile, segnatamente sotto il profilo dell'abbassamento della propensione agli investimenti*". E' dunque certo che le liti temerarie contribuiscono ad un danno all'intera collettività, poiché il carico del lavoro giudiziario rallenta inevitabilmente la trattazione di tutti i procedimenti sul Ruolo con riflessi negativi di impatto elevatissimo (si pensi ai costi ingenti che lo Stato versa per i ritardi ex lege 89/2001).

Il Tribunale di Milano, in tal senso, ha ritenuto che la *ratio* della nuova disposizione di cui all'art. 96, 3° comma c.p.c. può essere individuata nello scoraggiare comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia e in genere al rispetto della legalità<sup>3</sup>.

La previsione qui applicata è analoga a quella sancita dall'ultimo comma dell'art. 385 c.p.c. (introdotto dalla l. n. 40 del 2006 e successivamente abrogato dalla l. n. 69 del 2009), che, nella sua vigenza, è stata intesa dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità come foriera di una <<pena privata>> tesa a sanzionare la condotta necessariamente maliziosa della parte che, in violazione del dovere di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost., abbia illecitamente abusato dello strumento processuale del ricorso in cassazione (cfr. Corte cost., 23 dicembre 2008, n. 435/ord.; Cass., sez. un., 11 dicembre 2007, n. 25831). Non si tratta, quindi, di un danno lecito da processo (come è invece per l'art. 26, comma II, codice del processo amministrativo, v. Cons. Stato, sentenza 23 maggio 2011 n. 3083).

<sup>2</sup> In *Responsabilità civile e previdenza*, 2009, 9, 1862

<sup>3</sup> Tribunale di Milano, ordinanza 20 agosto 2009 in *www.judicium.it*

Nel silenzio della legge sul punto concernente l'individuazione dei parametri cui agganciare la determinazione equitativa, questo giudice condivide l'impostazione teorica di recente sostenuta dal Consiglio di Stato, nella decisione n. 3083/2011: *possono considerarsi ammissibili una molteplicità di criteri alcuni dei quali ispirati alla logica dei danni punitivi di matrice anglosassone che ben si prestano ad assicurare, pur nell'alveo della responsabilità civile, la (indiretta) funzione di deterrenza sanzionatoria del proliferare dei processi, sganciati come sono dalla dimostrazione anche presuntiva di un pregiudizio da compensare (il riferimento è al rimedio del disgorgement che consente all'interessato di colpire l'autore della condotta contra ius attraverso la retroversione degli utili conseguiti)*. Tale impostazione ha trovato ingresso nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2010, n. 11353 relativa a fattispecie di liquidazione del risarcimento del danno all'immagine ammesso in una logica non meramente compensativa del pregiudizio subito).

Ebbene, nel caso di specie, valutato il valore dell'immobile (nella disponibilità del non avente diritto per il lasso di tempo indicato), tenuto conto della colpa grave nella proposizione della domanda e del numero di quattro processi, con quello odierno, già celebrati sempre nel torto, si stima equo condannare l'attore alla somma di Euro 10.000,00.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI VARESE,  
SEZIONE PRIMA CIVILE,

in composizione monocratica, in persona del giudice dott.  
Giuseppe Buffone, definitivamente pronunciando nel giudizio civile  
iscritto al n. .. dell'anno 2011, disattesa ogni ulteriore istanza,  
eccezione e difesa, così provvede:

■ ■ ■

**DICHIARA**, l'inammissibilità della domanda di GT proposta ex artt. 3 legge 10 maggio 1976 n. 346 e 1159-bis c.c. per la declaratoria di usucapione dell'unità immobiliare censita catastalmente nel Comune di Saltrio, partita .., foglio n. .., particella n. .., essendo intervenuto giudicato sullo stesso oggetto, tra le stesse parti, in conseguenza della sentenza Trib. Varese, sez. II, n. 1172 del 30 giugno 2003, depositata in cancelleria in data 15 dicembre 2003, confermata dalla Corte di appello di Milano, con sentenza n. 609/2005.

per l'effetto

**CONDANNA** la parte attrice TG al rimborso delle spese del giudizio in favore della controparte I S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. che

**LIQUIDA**

come segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

<b>Spese</b>	<b>€ 170,00</b>
<b>Diritti</b>	<b>€ 2.046,00</b>
<b>Onorari</b>	<b>€ 3.800,00</b>

Vanno aggiunti il rimborso dell'Iva e del Cpa giusta l'art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 576. Va anche aggiunto il rimborso forfetario ex art. 14 D.M. 8 aprile 2004 n. 127.

**CONDANNA** la parte attrice TG, in favore della controparte I S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., alla somma di Euro 10.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.

**MANDA** alla cancelleria per i provvedimenti di competenza.

*Per il caso in cui la domanda giudiziale sia stata trascritta, ne Ordina la cancellazione al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio*

**Varese, li 16 dicembre 2011**

**Il giudice**  
**DOTT. GIUSEPPE BUFFONE**